

Regolamento per l'utilizzo del timbro professionale

Approvato dal Consiglio direttivo dell'OAPPC della provincia di Cremona con delibera n° 340 del 30/11/2006, ed in vigore dal 20/04/2007.

Art. 1

Ogni elaborato tecnico redatto dai nostri professionisti per conto di privati, Enti ed Uffici Pubblici dovrà essere munito di un timbro ad inchiostro indelebile, attestante l'iscrizione del professionista all'Albo provinciale.

Art. 2

Il timbro è di forma quadrata (cm 3,5 x cm 3,5) sia per i professionisti inseriti nella sezione A che per i professionisti della sezione B.

Conterrà il cognome e il nome del professionista, il numero d'iscrizione all'Albo, la sezione di appartenenza: A per gli Architetti, i Pianificatori territoriali, i Paesaggisti e Conservatori; B per gli Architetti iunior ed i Pianificatori iunior, con il relativi titoli abilitativi.

Conterrà altresì la dicitura "Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori prov. Cremona".

Art. 3

Il timbro sarà fornito solo dall'Ordine. E' fatto divieto, pertanto di provvedersi direttamente del timbro e/o di usare timbri che abbiano caratteristiche diverse, anche se simili, a quelle deliberate dal Consiglio dell'Ordine. L'uso di timbri diversi o comunque di timbri che non siano stati ricevuti in dotazione dall'Ordine a norma dei precedenti artt. 1 e 2 sarà considerata infrazione grave perseguibile con i provvedimenti disciplinari previsti dagli artt. 55, 56 delle Norme di deontologia professionale approvate dal Consiglio Nazionale degli Architetti, in vigore dal 01/02/1974 e successive integrazioni.

Art. 4

Il professionista, al ricevimento in consegna del timbro, sottoscriverà dichiarazione dalla quale dovrà risultare: l'avvenuta consegna del timbro professionale da parte dell'Ordine; l'impegno solenne a custodire gelosamente il timbro; l'impegno a restituirlo allorché venga a verificarsi uno dei seguenti casi: sospensione dell'attività, cancellazione dall'Albo provinciale, trasferimento.

Art. 5

Ogni professionista iscritto all'Albo di Cremona è tenuto ad apporre il timbro ufficiale, oltre la propria firma, in calce a qualsiasi elaborato. L'inadempienza sarà considerata infrazione assai grave perseguibile con uno dei provvedimenti disciplinari previsti dalle Norme di deontologia professionale.

Art. 6

Qualora il Professionista cessi di essere iscritto all'Albo, per dimissioni volontarie, per trasferimento ad altro Ordine, od in seguito a cancellazione o sospensione dovrà, a semplice richiesta, restituire il timbro. Della avvenuta restituzione sarà rilasciata ricevuta all'interessato. In caso di smarrimento del timbro il professionista dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Ordine che rilascerà duplicato a spese del richiedente.

Art. 7

Il professionista cancellato dall'Albo di Cremona o sospeso anche temporaneamente dall'attività professionale dovrà riconsegnare il timbro entro il termine fissato dal Consiglio. In ogni caso il professionista cancellato dall'Albo o sospeso dall'attività, qualora faccia uso del timbro e/o non lo restituisca sarà perseguibile a norma di legge.

Art. 8

Le norme di cui al presente Regolamento vengono approvate con delibera n. 340 del 30/11/2006 ed entrano in vigore a partire dal giorno 20 aprile 2007.



Fac-simile del nuovo timbro professionale